

Circolare n. 110

Oggetto: uso e abuso di alcol

Profilo normativo

La normativa vigente su alcol e lavoro è così disciplinata:

La Legge 125/2001 fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, e introduce i controlli alcolimetrici e la possibilità per i lavoratori alcol dipendenti di accedere ai programmi di riabilitazione

Il Decreto Legislativo 81/2008 include nella sorveglianza sanitaria aziendale le visite mediche finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti rimanda successive disposizioni per le condizioni e le modalità per **l'accertamento dell'alcol dipendenza** e della tossicodipendenza.

L'Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 **include le attività di insegnamento** nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi

Infine la Regione Toscana con Delibera 9 dicembre 2013, n. 1065 ha emanato linee di indirizzo per gli accertamenti di assenza di dipendenza da alcol, da effettuare nell'ambito della sorveglianza sanitaria interna all'azienda (1° livello) e **l'invio del lavoratore, se necessario in caso di sospetta alcol dipendenza, al Centro di Consulenza Alcolologica** (2° livello).

Da notare come tutta la normativa è finalizzata a proteggere dai rischi non solo i lavoratori, ma anche i colleghi di lavoro ed in generale i soggetti terzi che potrebbero essere danneggiati dal comportamento non corretto dei lavoratori che si trovano sotto l'effetto di alcol.

Ugualmente importante notare come il vigente e **assoluto divieto di assunzione di alcol in servizio**, non esaurisce le problematiche del rapporto tra lavoro e alcol visto che i controlli alcolemici rilevano tracce lontane anche diverse ore dall'assunzione e che il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a "zero g di alcol" nel campione di sangue.

Si fa presente che la positività ai controlli (Alcolemia > 0) può portare a temporanea inidoneità lavorativa alla mansione specifica.

Quindi, in conclusione, risulta accertato che per i lavoratori della scuola vige un più ampio **divieto di assunzione di alcol non solo durante il lavoro ma anche prima**.

All'interno del DVR è presente l'opuscolo informativo sulla problematica in oggetto.

Il Dirigente
Scolastico
Delia Dami